



Tribunale di Lecce

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce

Protocollo di intesa per la gestione delle udienze in materia di rapporti familiari davanti al Tribunale di Lecce

Considerato quanto previsto dall'art. 23 co. 6 del D.L. 28.10.2020 n. 137 in tema di separazioni consensuali e divorzi congiunti;

ritenuto opportuno, per una più efficiente organizzazione delle udienze e della gestione di tali procedimenti, concordare le seguenti modalità attuative della nuova disciplina, anche sulla base delle positive esperienze applicative del Protocollo di intesa in materia di famiglia sottoscritto in data 8.5.2020;

si prevede quanto segue.

Nei procedimenti per **separazione consensuale** e **divorzio congiunto** il Presidente (ovvero il giudice delegato) valuterà se sia possibile omettere la comparizione delle parti e disporre che la comparizione in udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'art. 221 co. 4 D.L. 34/2020, conv. con modif. in L. 77/2020.

A tal fine:

A - nei procedimenti in cui sia stata già fissata l'udienza di comparizione, ciascuna delle parti, separatamente, può dichiarare, in piena libertà e coscienza:

- di essere stato edotto delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di volere rinunciare alla comparizione personale dinanzi al Tribunale;
- di non volersi conciliare con l'altra parte;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- che, in relazione agli eventuali figli minori delle parti (comunque già indicati, con rispettiva data di nascita e unitamente agli eventuali figli maggiorenni, nel ricorso), non vi sono procedimenti pendenti presso il Tribunale per i minorenni, né sono stati adottati provvedimenti dal T.M. nell'ultimo anno OPPURE (nel caso contrario) che pende presso il Tribunale per i minorenni il proc. n. XXXXX (da indicare) e che, nell'ultimo anno, sono stati adottati i provvedimenti allegati alla dichiarazione.

La dichiarazione è sottoscritta dalla parte e trasmessa al difensore in originale ovvero in copia informatica, unitamente a copia di un proprio documento di identità (laddove non già in atti).

La dichiarazione è firmata digitalmente dal difensore ed è trasmessa (insieme al documento di identità, laddove non già in atti) per via telematica (mediante PCT), almeno *quindici* giorni prima dell'udienza di comparizione. Con la nota di trasmissione della dichiarazione il difensore formulerà richiesta di trattazione scritta, confermando le richieste in ricorso, con rinuncia ad ulteriore deposito di note fino all'udienza.

Ove entrambe le parti abbiano sottoscritto la predetta dichiarazione, il Presidente (ovvero il giudice delegato), se ritiene possibile omettere la comparizione delle parti, con provvedimento da comunicare ai difensori almeno *cinque* giorni prima della data fissata per la comparizione disporrà che l'udienza si svolga mediante trattazione scritta sulla base delle richieste già in atti, con la conseguenza che la data dell'udienza (a cui né le parti né i difensori saranno tenuti a partecipare) sarà utile solo per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

Laddove non siano state inviate da entrambe le parti le predette dichiarazioni o non sia ritenuto possibile omettere la comparizione delle parti, nello stesso termine di almeno *cinque* giorni prima della data fissata per la comparizione, il Presidente (ovvero il giudice delegato) adotterà gli eventuali provvedimenti di rinvio dell'udienza di comparizione originariamente fissata, se non ne sia possibile lo svolgimento in tale data con le modalità ordinarie, dandone comunicazione alle parti.

B - nei procedimenti in cui non sia ancora stata fissata l'udienza di comparizione il Presidente (ovvero il giudice delegato), laddove ritenga possibile omettere la comparizione delle parti e disporre la trattazione scritta, con il provvedimento di fissazione dell'udienza con tale modalità di trattazione (a cui le parti, pertanto, non dovranno comparire) inviterà le parti al deposito della dichiarazione e dei documenti di cui al punto A che precede, assegnando, a tal fine, termine fino a non meno di cinque giorni prima dell'udienza fissata.

Ciascuna delle parti potrà eventualmente richiedere, entro lo stesso termine, che si proceda alla comparizione personale.


In entrambe le ipotesi indicate sub A e B, laddove entrambe le parti abbiano depositato le predette dichiarazioni, a decorrere dal giorno fissato per l'udienza il Tribunale provvederà sulle richieste delle parti, secondo le specificità del rito applicabile. In mancanza di tale deposito, sempre a decorrere dal giorno fissato per l'udienza sarà adottato un provvedimento per l'ulteriore corso del giudizio.

Laddove sia ritenuta necessaria la comparizione delle parti e l'udienza di comparizione non possa svolgersi secondo le modalità ordinarie, potrà essere disposta la trattazione


mediante collegamenti audiovisivi a distanza ai sensi dell'art. 221 co. 6 - 7 D.L. 34/2020,
conv. con modif. in L. 77/2020.

Lecce, 6 novembre 2020


Il Presidente del Tribunale di Lecce



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce




Il Presidente del COA di Lecce



La Presidente della II sez. civile del Tribunale di Lecce



Il Procuratore Aggiunto



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LECCE
05 NOV. 2020
N° 10630/2020